



N° PAP-01791-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 06/05/2025 al 21/05/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29/2025 del 28/04/2025

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti.

Il giorno 28/04/2025 alle ore 10:14 e seguenti in Afragola, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria urgente, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ANTONIO PANNONE
BIAGIO CASTALDO
MARIA CARMINA SEPE
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO
GIUSEPPINA TIGNOLA
FRANCESCO CASTALDO
SARA TRALICE
GIUSEPPE MIGLIORE
FRANCESCO FUSCO
GIUSEPPE AFFINITO
SANTO D'ERRICO
GIANLUCA DI MASO
ARCANGELO AUSANIO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	

ANTONIO LANZANO
BENITO ZANFARDINO 82
RAFFAELE IAZZETTA
GENNARO GIUSTINO
BENITO ZANFARDINO 76
ANTONIO CAIAZZO
RAFFAELE BOTTA
GIACINTO BAIA
VINCENZO DE STEFANO
ANTONIO IAZZETTA
MARIANNA SALIERNO
CRESCENZO RUSSO

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
	A
P	
	A
P	
	A
	A
	A
	A
P	
P	

Presenti: 16 Assenti: 9

Assiste: MARIA PEDALINO - Vice Segretario

Presiede: BIAGIO CASTALDO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, BIAGIO CASTALDO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Relazione Istruttoria e Proposta di Deliberazione

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti.

Premesso che

- Nel nostro ordinamento nazionale, la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea per il trasporto di persone è regolamentata dalla Legge quadro 15 gennaio 1992, n.21 e ss.mm.ii.;
- Tale legge, all'art.1 comma 1, definisce gli autoservizi pubblici non di linea come *“quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea...e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”*;
- Tale normativa, nel regolare il trasporto pubblico non di linea in Italia, fornisce un quadro normativo specifico per i servizi di trasporto Taxi e Ncc che, diversamente dalle linee bus o ferroviarie, non seguono itinerari fissi o orari prestabiliti;
- Al fine dell'esercizio dell'attività de quo è necessario un titolo abilitativo: nella specie si distingue tra *“Licenza”* per il servizio Taxi (che costituisce un pubblico servizio) e *“Autorizzazione”* per il servizio Ncc (servizio invece soggetto a libera contrattazione);
- La legge delinea inoltre una chiara distinzione tra i servizi Taxi e i servizi Ncc, stabilendo infatti che i primi possono essere fermati per strada o presi da posteggi designati rivolgendosi pertanto ad un'utenza indifferenziata, mentre i servizi Ncc si considerano rivolti ad un'utenza cd “differenziata”;

Premesso altresì che

- L'art. 4 della citata legge n°21/92 prevede che le Regioni, esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del DPR n.616/1977. Esse, stabiliti i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i Regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli Enti Locali l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale;
- Pertanto, operando nel quadro giuridico-istituzionale delineato dal Titolo V Parte Seconda della Costituzione, dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e nel rispetto delle norme regionali, i Comuni disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici Regolamenti;
- Il Comune, ai sensi dell'art. 5 della legge sugli autoservizi pubblici non di linea, stabilisce all'interno del regolamento le modalità per lo svolgimento dei servizi, il numero e il tipo di veicoli da adibire ai servizi, i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi e i requisiti e le condizioni per il rilascio rispettivamente della licenza e dell'autorizzazione;
- Il Comune di Afragola, nell'anno 2010, ha disciplinato la materia degli autoservizi pubblici non di linea con conducente, per il trasporto di persone fino a nove posti, Taxi e Ncc, con Deliberazione C.C. N°107 del 11/11/2010;

Considerato che

- Nel corso degli anni, la legge quadro n°21/92 ha subito integrazioni ed aggiornamenti, non solo al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, ma anche al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi allo scopo di perseguire la sostenibilità economica del sistema;
- La disciplina è stata in un primo momento oggetto di modifiche nel 2008 che includevano, *inter alia*, la previsione dell'obbligo per il settore Ncc di iniziare e finire, ogni servizio, presso la rimessa del vettore. Tuttavia l'effettiva entrata in vigore delle suddette modifiche veniva di anno in anno prorogata, con il consueto "decreto milleproroghe", fino al 31 dicembre 2018;
- In prossimità della scadenza del 2018, si ricorda la "riforma" giunta con il Decreto Legge n°143/2018, che ha modificato gli artt.3 e 11 della legge quadro, con l'intento dichiarato di *"impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente"*;
- Ancora l'art.10 bis del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con L.12/2019 cd "DL semplificazioni" che, al suo primo comma, nel prevedere *"Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea"*, ha apportato svariate modifiche all'impianto originario della legge 15 gennaio 1992, n.21;
- Inoltre, l'obbligo di rientro in rimessa prima citato, dopo ogni singolo servizio di Ncc, veniva poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Cost. con sentenza n.56/2020, perché ritenuto *"irragionevole e sproporzionato"* rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio di trasporto di noleggio con conducente sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata;

Ritenuto che

- L'esigenza di adeguare le disposizioni della legge quadro n°21/92 ai vari interventi normativi di modifica, nonché alle pronunce giurisprudenziali, ha caratterizzato le ultime legislature, in considerazione innanzi tutto delle problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, ma anche e soprattutto per l'esigenza di rispondere a queste nuove realtà economiche;
- Non a caso, i trasporti pubblici non di linea svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un servizio integrativo rispetto ai trasporti pubblici tradizionali, in particolare in quei contesti urbani e interurbani in cui la domanda di mobilità risulta diversificata e, spesso, non adeguatamente coperta dai mezzi di linea;
- Difatti la mobilità urbana sta attraversando una trasformazione significativa alimentata dall'evoluzione tecnologica, dall'innovazione nei servizi di trasporto e dalle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale;
- Taxi e Ncc rappresentano componenti fondamentali di questo cambiamento in quanto offrono alternative al trasporto privato, integrandosi progressivamente con il trasporto pubblico e costituendo tasselli fondamentali della mobilità urbana;
- La chiave per un sistema più efficiente sta nella capacità di armonizzazione delle regole e nella promozione dell'innovazione;

Atteso che risulta doveroso revisionare la regolamentazione della materia degli autoservizi pubblici non di linea così come disciplinata all'interno del Regolamento approvato con

delibera consiliare n°107 del 11/11/2010, alla luce dei vari interventi normativi e delle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti da essi apportati;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del nuovo "*Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi-Noleggio con conducente*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione C.C. n°107/2010;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n°267/2000;
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024.

Il dirigente del Settore Urbanistica
Ing. Valerio Esposito

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOTT.SSA CHIARA NESPOLI

Letta e fatta propria la relazione istruttoria e proposta di deliberazione che precede per farne parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ACQUISITO in merito alla presente proposta di Deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL e ss.mm.ii..

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n°267/2000;
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Legge 11 Agosto 2003, n°218-art.2 comma 4;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo "*Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi- Noleggio con conducente*", composto di n. 42 articoli e 18 pagine che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione C.C. n°107/2010;

3. Stabilire che il presente Regolamento sia pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art.134 del D.Lgs. n°267/2000.

Risultano presenti in aula n. 20 e assenti n. 5 (R. Iazzetta, G. Giustino, R. Botta, V. De Stefano, A. Iazzetta)

Il Presidente del Consiglio pone all'attenzione del civico consesso l'argomento iscritto al capo n. 3 dell' ' ODG ad oggetto : *"Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti". Proposta 30- 2025*

Prende la parola la consigliera di A. A . Di Maso, Presidente della I Commissione, che illustra alcuni aspetti concernenti il punto in discussione e anticipa il proprio voto favorevole.

Segue l'intervento dell'assessore C. Nespoli, che illustra ulteriormente il contenuto della proposta.

Interviene il consigliere G. Di Maso, Presidente della III Commissione, che annuncia il proprio voto favorevole .

Prende la parola la consigliera M. Salierno, seguita dal consigliere G. Giustino, che dichiara il proprio voto contrario.

Prende la parola il consigliere A. Caiazzo, seguito dalla consigliera A.A. Di Maso.

Il Presidente del Consiglio , non essendoci altri interventi, pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ad oggetto:

" Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti." Proposta 30- 2025

Visti i pareri espressi sulla predetta proposta dai Responsabili dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/00;

Visti i pareri espressi dalla I e III Commissione Consiliare con prot 24579 e prot. 24555 del 23/04/2025.

Con votazione espressa per appello nominale che riporta il seguente esito:

Presenti in aula n. 21 consiglieri , assenti n. 4 (G. Affinito, R. Iazzetta, R. Botta, V. De Stefano, A. Iazzetta)

	FAV	CONT	AST		FAV	CONT	AST
PANNONE ANTONIO	x			LANZANO ANTONIO	x		
CASTALDO BIAGIO	x			ZANFARDINO BENITO (1982)	x		
DI MASO A. ANTONIETTA	x			IAZZETTA RAFFAELE			
TIGNOLA GIUSEPPINA	x			GIUSTINO GENNARO		x	
CASTALDO FRANCESCO	x			ZANFARDINO BENITO (1976)	x		
TRALICE SARA	x			CAIAZZO ANTONIO	x		
MIGLIORE GIUSEPPE	x			BOTTA RAFFAELE	x		
SEPE MARIA CARMINA	x			BAIA GIACINTO	x		
FUSCO FRANCESCO	x			DE STEFANO VINCENZO			

AFFINITO GIUSEPPE				IAZZETTA ANTONIO			
D'ERRICO SANTO	x			SALIERNO MARIANNA			x
DI MASO GIANLUCA	x			RUSSO CRESCENZO			x
AUSANIO ARCANGELO	x						

Con n. 18 voti favorevoli , un voto contrario e n. 2 astensioni.

DELIBERA

1. **Approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi- Noleggio con conducente”, composto di n. 42 articoli e 18 pagine che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **Dare atto** che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione C.C. n°107/2010;
3. **Stabilire** che il presente Regolamento sia pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente;

Di dichiarare, stante l ‘urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con lo stesso esito della votazione precedente , effettuata per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva .

Alle 13,31 si concludono i lavori del Consiglio Comunale.

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società StenoType Emilia S.r.l, allegato al presente atto.



Città di Afragola
Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. _____

CAPO I

NORME GENERALI

- art.1– Oggetto
- art. 2 - Definizione del servizio
- art. 3 – Servizi integrativi trasporti pubblici non di linea
- art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli
- art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- art. 7 - Collaborazione familiare
- art. 8 - Ambiti operativi territoriali
- art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni
- art.10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
- art.11 - Bando di concorso
- art.12 - Titoli oggetto di valutazione
- art.13 - Presentazione delle domande
- art.14 - Commissione di concorso
- art.15 - Validità della graduatoria
- art.16 - Rilascio delle licenze o autorizzazioni
- art.17 - Inizio del servizio
- art.18 - Validità della licenza e autorizzazione
- art.19 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- art. 20 - Sostituzione alla guida
- art. 21 - Caratteristiche dei veicoli
- art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di Taxi
- art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C
- art. 24 - Tassametro per il servizio Taxi
- art. 25 - Pubblicità sulle autovetture
- art. 26 - Controllo periodico dei requisiti
- art. 27 - Veicoli di riserva
- art. 28 - Stazionamento Taxi
- art. 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C
- art. 30 - Trasporto soggetti portatori di handicap
- art. 31 - Tariffe
- art. 32 - Regolamento del servizio
- art. 33 - Commissione consultiva

ILLECITI E SANZIONI

- art. 34 - Sanzioni
- art. 35 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione
- art. 36 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
- art. 37- Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
- art. 38 - Vigilanza e controllo

CAPO II

- art. 39 - Comportamento e obblighi dei titolari di licenza/ autorizzazione per l'esercizio del servizio Taxi e N.C.C
- art. 40 - Carta dei servizi
- art. 41 - Norma transitoria
- art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura e servizi di Noleggio con conducente d'autovettura (di seguito denominati rispettivamente anche "Taxi" e "N.C.C.").

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. I servizi Taxi e N.C.C., così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel provvedere al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto (così come previsto dall'art.47 comma 2 lettera b - categoria M1 D.L 285/92 Codice della strada), vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla Legge Regione Campania n.10 del 22/07/2024.

Art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista all'art. 33 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap.

Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad

autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio, come previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli, sono disciplinati dagli artt.8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, nonché dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Ai sensi dell' art. 2 comma 4 della legge 11 agosto 2003 n. 218, fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

Art. 6 - Forme giuridiche d'esercizio dei servizi

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Pertanto i titolari di licenza o di autorizzazione, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 21/92.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione, precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi suindicati, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Si precisa che in caso di conferimento il soggetto conferente resta sempre titolare della licenza o dell'autorizzazione, entrando a far parte dell'organismo conferitario ai fini dell'esercizio collettivo dell'attività. Pertanto l'organismo conferitario assume la gestione economica dell'attività autorizzata in capo al singolo conferente.
6. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 11 agosto 2003 n. 218, fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

Art. 7 - Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile, i titolari di licenza per l'esercizio di Taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Gli interessati devono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari e/o collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o d'autorizzazione possono eseguire il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della legge n. 21/92 .
3. Per il servizio N.C.C., esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di Taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio Taxi, possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici .
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 21/92, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione .

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'esercizio del servizio Taxi e del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione. Invero, al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto, in capo al conducente, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo ;
 - b) essere proprietario, avere o impegnarsi ad avere la disponibilità (entro i termini previsti all'art.17 comma 1 del presente regolamento) , in leasing o ad uso noleggio a lungo termine, del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio ;
 - c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti , anche in altri comuni;
 - d) non essere titolare di licenza Taxi ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., fatto salvo il diritto al cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente .
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
 3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.
 4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere il rilascio di dichiarazioni od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate dall'amministrazione comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano o che si impegnino ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, potendo gestirle in forma singola o associata.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi, si procede con l'indizione di pubblico concorso, salvo l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso è di competenza del Dirigente del settore di competenza, che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che ha individuato gli organici.

Art. 11 - Bando di concorso

Il bando di pubblico concorso, al fine del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni che si intendono rilasciare;
- b) i requisiti e le condizioni per la partecipazione al concorso;
- c) le modalità per il rilascio dei titoli;

- d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da allegare;
- e) i titoli utili per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- f) Il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) Il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) Eventuali materie di esame.

Art.12 - Titoli oggetto di valutazione

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso in capo al conducente dei requisiti indicati all'art.9 del presente Regolamento. Saranno altresì valutati i titoli che seguono, ai quali verrà attribuito un punteggio complessivo di 40 punti:
 - a) anzianità di presenza operativa nel settore, nella qualità di titolare/ socio d'azienda /dipendente;
 - b) avere esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per il medesimo periodo;
 - c) titolo di studio posseduto;
 - d) conoscenza documentata di una o più lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
 - e) numero di posti all'interno dell'autovettura da adibire al servizio;
 - f) classe ambientale del veicolo;
 - g) conoscenza documentata delle tecniche di primo soccorso e corso antincendio;
 - h) possesso di certificazione informatica;
 - i) promozione dell'imprenditoria giovanile;
 - j) residenza del conducente nel Comune di Afragola;
 - k) per le società, sede legale nel Comune di Afragola.
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti, in aggiunta al punteggio relativo alla valutazione della prova selettiva.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale lo stato di famiglia con presenza di minori ed handicap.
4. Ad ulteriore parità, l'autorizzazione o la licenza verrà assegnata al candidato più giovane d'età.
5. Infine, si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati.

Art. 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso, al fine dell'assegnazione della licenza Taxi e dell'autorizzazione N.C.C., devono presentarsi, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al competente ufficio comunale. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, nonché il possesso dei titoli valutabili, così come indicati nel precedente articolo.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio medesimo.

Art. 14 - Commissione di concorso

1. La commissione di concorso, costituita da tre membri, ovvero il Dirigente del Settore competente e due esperti del settore, è nominata dalla Giunta Comunale.
2. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da personale non dirigenziale afferente all'amministrazione che ha bandito il concorso, in possesso di laurea.
3. La Commissione opera come collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.

Art. 15 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data d'approvazione.
2. I posti d'organico che s'intendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 16 - Rilascio della licenza o autorizzazione

1. L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione, ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

Art. 17 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento d'attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio, l'assegnatario della licenza taxi deve provvedere all'installazione del tassametro, debitamente sigillato.

Art. 18 - Validità della licenza o autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Art. 19 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. In conformità all'art. 9 della legge n. 21/92 la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20 - Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 della legge n. 21/92 prevede che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. In caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono mantenerne la titolarità a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

Art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 21, l'autoveicolo taxi deve:
 - d) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'articolo 24 del presente regolamento;
 - e) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale devono essere esposte in modo visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese, spagnolo, francese e tedesco;
 - f) essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, ove immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - g) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile, il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio comunale competente;
 - h) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale luminoso con la dicitura TAXI;
 - i) esporre in caso di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
 - j) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare. All'esterno nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico".
2. Le vetture possono essere dotate d'attrezzatura telematica per telefonate a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli artt. 21, 22, 23, 24 e 27 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 21 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio". Deve essere inoltre dotato di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 24 -Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi attivando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta, l'inserimento d'altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente Ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato, non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso d'avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente d'ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con opposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 25 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli devono essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e agevolazioni tariffarie devono essere effettuati con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 26 - Controllo periodico dei requisiti

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare, per i titolari di licenza o di autorizzazione, un controllo periodico dei requisiti con cadenza quinquennale. Tuttavia sarà possibile lo svolgimento di controlli anteriori a tale scadenza in casi eccezionali o di presunte anomalie o eventuali segnalazioni.

Art. 27 - Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza di taxi o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n. 21/92, la Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente Ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida, è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia assegnato un veicolo di riserva.

Art. 28 - Stazionamenti taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuate da apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole, secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine d'arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica e di circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Art. 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.
2. La rimessa si identifica nel luogo dove la vettura viene parcheggiata in assenza di servizi prenotati, può essere anche un luogo all'aperto, purché ben delimitato ed in disponibilità esclusiva, a qualsiasi titolo giuridico, o presso un'autorimessa autorizzata con posto assegnato, almeno annuale. Sede operativa e rimessa possono essere identificate nello stesso luogo, purché sia ben delimitato.

Art. 30 - Trasporto soggetti portatori handicap

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
3. I titolari di licenza taxi o d'autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n.118 e del regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978, n. 384.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 31 - Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e in via residuale contanti.
4. I tassisti ed i noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo inizia la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.

7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge n. 21/92, nonché le centrali Radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione comunale.
8. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 33, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
9. Le organizzazioni economiche previste dall'articolo 7 della legge n. 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedono variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
10. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Art. 32 - Regolamento del servizio

1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi d'emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Art. 33 - Commissione consultiva

Composizione e nomina

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio la cui composizione numerica è in funzione degli organici dei servizi del territorio, fino ad un massimo di cinque membri, così distinti :
 - a) fino ad un massimo di due esperti del settore, designati dal Sindaco, uno dei quali con funzione di Presidente;
 - b) fino ad un massimo di due rappresentanti di settore taxi, più un sostituto;
 - c) fino ad un massimo di due del settore noleggio designati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, più un sostituto;
 - d) fino ad un massimo di due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dalle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di Handicap operanti in ambito locale, i cui criteri di individuazione saranno definiti dalla Giunta Comunale, più un sostituto.
2. Qualora le associazioni di cui alle lettere b), c) e d) non provvedono alla designazione dei propri rappresentanti entro 60 giorni provvederà il Comune alla loro scelta.
3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente comunale.
4. La commissione avrà la durata di tre anni e potrà essere riconfermata.

5. Le sedute della commissione sono convocate dal presidente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di convocazione.
6. La commissione è convocata almeno due volte l'anno salvo richiesta di almeno i due terzi dei componenti per i quali il presidente è tenuto a convocare la commissione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. La commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti per deliberare sugli argomenti all'ODG.
8. Alcun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
9. Il segretario della commissione redigerà il verbale della seduta.

ILLECITI E SANZIONI

Art. 34 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, ai sensi dell'art. 11-bis della legge n. 21/92 l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge stessa, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all' art. 6 della legge n. 21/92 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla quarta inosservanza.

Art. 35 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 19 del presente regolamento.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 36 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 37 - Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza

Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Art. 38 - Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e NCC compete al Comune, che vi provvede attraverso la polizia locale, nonché gli ufficiali e agenti della polizia di stato di cui all'art. 13 L. n. 689 /81.

CAPO II

Art. 39 – Comportamento e obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C

1. Nell'esercizio della propria attività, il titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC, oltre alle prescrizioni dettate all'art. 11 della legge n. 21/92, hanno l'obbligo di:
 - a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;
 - b) avere a bordo il tariffario autorizzato e predisposto dal Comune di Afragola a disposizione dell'utenza, esposto in modo ben visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, nonché in forma leggibile in lingua italiana, francese, inglese, tedesca;
 - c) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) attenersi alle disposizioni che possono venire loro impartite dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) eseguire la propria attività nei turni stabiliti;
 - g) rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - h) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - i) richiedere la opportuna ed immediata sostituzione con altro taxi nei casi di avaria sopravvenuta durante il servizio, senza ulteriori oneri per l'utente;
 - j) controllare, sempre, a fine corsa, che l'utente non abbia dimenticato nessun oggetto all'interno del veicolo, restituire immediatamente o, ove ciò non fosse possibile, depositare, entro 24 ore, presso il competente Ufficio comunale, gli eventuali oggetti smarriti o dimenticati dagli utenti a bordo dell'autovettura. In mancanza di tutto ciò il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
 - k) avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando libero;

- l)** mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- m)** porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;
- n)** rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente o in alternativa, se richiesto, il documento senza rilevanza fiscale comprovante l'effettuazione della corsa, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio Comunale;
- o)** aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
- p)** essere provvisti di una guida della città rilasciata dal Comune di Afragola;
- q)** fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- r)** indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- s)** comunicare, all'ufficio comunale competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore lavorative successive alla notifica delle predette disposizioni;
- t)** informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tale ultimo caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all' approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

2. Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato:

- a)** seguire percorsi, diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta del cliente, o per accertati problemi di viabilità, percorsi alternativi, tipo tangenziale il cui costo sarà a carico del cliente stesso;
- b)** far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per il servizio di taxi collettivi);
- c)** portare animali propri in vettura;
- d)** interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e)** richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata degli eventuali supplementi;
- f)** rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
- g)** rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida. Per i predetti supporti non dovrà essere chiesto alcun supplemento;
- h)** tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
- i)** fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
- j)** fumare durante la corsa e consentirlo agli utenti;
- k)** consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- l)** iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- m)** sostare a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati.

3. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto al precedente comma 1 lett. **a), c), d), h), j), l), n), q), r), s), t) ed inoltre ha l'obbligo di**

rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio e riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto. Al noleggiatore si applicano i divieti di cui al precedente comma 2 lett. **b), c), d), f), g), h), i), j) k).**

4. Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati al Servizio comunale competente entro e non oltre il termine di cinque giorni anche a mezzo fax.

5. Quando l'esercizio dell'attività di tassista o noleggiatore è esercitata in aree – pur se in ambito cittadino – di pertinenza non comunale, gli stessi sono tenuti anche al rispetto delle norme e delle disposizioni emanate dall'Ente gestore dell'area stessa.

6. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a. fumare e/o mangiare in vettura;
- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista tutte le misure utili per evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, o pretendere che il trasporto di animali e cose, venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 40 - Carta dei servizi

L'Amministrazione comunale promuove l'adozione, da parte delle organizzazioni di categoria del settore, di una Carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 41 - Norma transitoria

Relativamente ai trasporti per la scuola dell'obbligo e portatori di handicap, potranno essere rilasciate le specifiche autorizzazioni ad imprese già munite di licenza di taxi o di N.C.C. mediante autovettura a basso impatto ambientale (GPL - Metano - Elettrico), previste dalle norme sui servizi atipici e secondo le prescrizioni disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31/01/1997 (GU n. 48 del 27/02/1977) e dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 841 del 23/02/2001 - per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e per disabili. Tali autorizzazioni sono destinate al solo ed esclusivo trasporto scolastico e dei portatori di handicap ed hanno validità annuale. Pertanto, non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico. Le imprese che ne fanno richiesta, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi del settore. Inoltre il conducente di tali veicoli deve essere in possesso, oltre dell'abilitazione alla guida, anche dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 42 - Entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento Comunale relativo alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D. Lgs n. 285/1992, Legge Quadro n. 218/2003, Legge Regione Campania n. 10/2024, nonché dalle altre leggi e regolamenti nazionali e regionali, per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
III COMMISSIONE CONSILIARE

Attività Produttive, Polizia Municipale e Traffico- Ecologia Ambiente N.U.

Comune di Afragola
Smistamento: UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Prt.G. 0024555/2025 - I - 23/04/2025 14:24:14

Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Presidente del Consiglio
Biagio Castaldo

Premesso che

- l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, con prot.n.23695 del 18/04/2025 trasmetteva la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.30/2025 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi – Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti".

Preso atto che

- con nota prot. n.24548/2025 venivano apportate modifiche alla proposta in oggetto da parte del Segretario Generale, di carattere stilistico e formale, oltre all'attribuzione delle competenze del Dirigente del Settore Urbanistica, circa l'indizione del concorso di cui all'art 10, trattandosi di un atto di carattere gestionale ex D. Lgs 267/2000.
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024.

Visti:

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.
- lo Statuto comunale;
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024
- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL e ss.mm.ii.

Visto il verbale di Commissione Consiliare e la relativa votazione;

LA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 46, comma 2 del vigente regolamento del Consiglio comunale, esauriti gli interventi di merito, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla trattazione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2025 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi – Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti", fermo restando l'autonomia propria di valutazione del voto del Consiglio comunale, da esprimersi nei modi e forme previste dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dal T.U.E.L. 267/2000.

Dalla Casa Comunale, li 23/04/2025

IL PRESIDENTE
dott. Gianluca Di Maso

Pagina 1 - afragola_0024555/2025



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

I COMMISSIONE CONSILIARE

Affari istituzionali, decentramento amministrativo, servizi demografici e municipalizzati, Statuto e Regolamenti, Risorse Umane e contenzioso

Comune di Afragola



afraola 0024579/2025

Prot.G. 0024579/2025-1 - 23/04/2025 15:41:03

Smistamento: UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Classificazione: 1-6

Al Sindaco

Prof. Antonio Pannone

Al Presidente del Consiglio

Biagio Castaldo

Premesso che

- l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, con prot.n.23695 del 18/04/2025 trasmetteva la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.30/2025 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi – Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti".

Preso atto che

- con nota prot. n.24548/2025 venivano apportate modifiche alla proposta in oggetto da parte del Segretario Generale, di carattere stilistico e formale, oltre all'attribuzione delle competenze del Dirigente del Settore Urbanistica, circa l'indizione del concorso di cui all'art 10, trattandosi di un atto di carattere gestionale ex D. Lgs 267/2000.
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024.

Visti:

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.
- lo Statuto comunale;
- La Legge quadro 15 gennaio 1992, n°21 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n°285/1992 e DPR n°495/92;
- Il D.L. n°135/2018 – Art.10 bis;
- La Legge Regione Campania n°10/2024
- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL e ss.mm.ii.

Visto il verbale di Commissione Consiliare e la relativa votazione;

LA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 46, comma 2 del vigente regolamento del Consiglio comunale, esauriti gli interventi di merito, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla trattazione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2025 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi – Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti", fermo restando l'autonomia propria di valutazione del voto del Consiglio comunale, da esprimersi nei modi e forme previste dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dal T.U.E.L. 267/2000.

Dalla Casa Comunale, li 23/04/2025

IL PRESIDENTE

Assunta Antonietta Di Maso



Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Taxi - Noleggio con conducente. Proposta n. 30/2025.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Passiamo al campo numero tre: "Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Taxi - Noleggio con conducente. Proposta n. 30/2025".

Ci sono interventi? Chiedo se ci sono interventi. La Consigliere Di Maso Assunta Antonietta, prego.

CONS. DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA

Grazie Presidente. Un ringraziamento al Consigliere Caiazzo, che gli piace tantissimo, insomma, leggere post e nominarci spesso, orgogliosa che lei è un mio pregevole Consigliere.

Allora, è arrivata in Commissione la proposta numero 30 dell'11 aprile 2025 avente ad oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Taxi - Noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti. Giusto un piccolo promemoria, gli autoservizi pubblici non di linea, regolamentati dalla legge 15 gennaio 92, n. 21, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo individuale di persone, che vengono effettuati a richiesta del trasportato secondo itinerari e orari di volta in volta stabiliti in modo periodico. La licenza è un titolo abilitativo per i taxi con un'utenza indifferenziata, mentre per gli NCC c'è un'autorizzazione con l'utenza differenziata.

Il Comune intende regolamentare le modalità di svolgimento dei servizi, numero e tipo veicoli da adibire ai servizi, criteri per le tariffe per il servizio taxi con i requisiti per il rilascio della licenza o per l'autorizzazione. Come è noto, la città di Afragola non dispone di mezzi pubblici per il trasporto locale e questo è un problema che vivono principalmente i cittadini che per spostarsi da un punto all'altro debbono ricorrere all'uso della propria auto, generando problemi di traffico, intasamento alle strade. Non possono fare diversamente, ricordiamo quanto Afragola sia, insomma, abbastanza grande, 18 chilometri quadrati e sarebbero a volte, naturalmente, percorrere le distanze a piedi.

È stata nostra consuetudine lo studio, di cui io ringrazio profondamente l'Assessore Nespoli che è stato con noi costantemente per l'impegno profuso senza sosta, naturalmente pensare, come sempre, ai nostri concittadini. Al fine di rendere la città vivibile e di dotare la cittadinanza di un servizio che non è indispensabile ma necessario L'amministrazione Comunale intende prevedere che la città sia dotata di servizi taxi e NCC, che comunque vogliono integrarsi perfettamente col trasporto pubblico, costituendo un punto di forza di quello che è la mobilità urbana. È necessario, quindi, che il nostro Comune abbia l'obbligo di regolamentare questo servizio per evitare abusi eventuali per quelli che potrebbero essere utilizzatori da parte di fornitori di servizi.

Noi crediamo infine, credo infine, che in un'ottica futuristica la nostra città è prospettata in un cambiamento epocale, immaginiamo l'ulteriore espandersi della città verso la periferia, una città che cresce e mancano però i collegamenti alle strutture pubbliche in generale, al cimitero comunale, alla stazione dell'Alta Velocità, dalla stazione verso il territorio comunale, provinciale e regionale dei



passaggeri che utilizzano numerosissimi proprio la stessa stazione. Per cui ben venga la previsione di progetti di trasporto sia pubblico che privato, che risolvano i disagi dei nostri cittadini, avvertiti purtroppo palesemente. Invertiamo la rotta e cerchiamo di rendere sempre più rispondente le esigenze dei nostri cittadini verso l'Amministrazione che rimane sempre al loro ascolto. Non risolveremo certamente, ne siamo consapevoli, questo problema, però ci stiamo mettendo nell'ottica di un passo importante. Guardiamo proprio questo, il futuro con grande fiducia, convinto che il nostro Consiglio Comunale nella sua interezza abbia le competenze per poterlo fare, noi ci crediamo come sempre. Ripeto, voglio ringraziare l'Assessore Nespoli per tutto l'impegno profuso senza sosta, i Consiglieri della Prima Commissione che ho l'onore di presiedere, che sono per me spalla, conforto e aiuto costante, per la condivisione e lo studio di questo Regolamento. Il Presidente Di Maso, la Terza Commissione, con tutti i suoi pregevoli Commissari per il lavoro fatto con tutti i Commissari, maggioranza e opposizione che non ci hanno mai lasciato per la stesura di questo Regolamento. Il dirigente e con l'Ufficio SUAP, che con dedizione costante ed un ascolto gentile non ci hanno mai lasciato. Quindi, grazie Presidente, io anticipo il mio voto favorevole alla deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Di Maso.

Aggiungo che c'è anche un parere favorevole, è messo agli atti, quindi c'è anche il parere espresso dalla Commissione come parere favorevole.

Ci sono interventi? Consigliere Salierno, prego.

CONS. SALIERNO MARIANNA

Completano la presentazione, dove intervengo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La parola all'Assessore Nespoli. Prego, Assessora.

ASS. NESPOLI CHIARA

Grazie Presidente. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Presidente. Buongiorno Giunta. Buongiorno ai Consiglieri Comunali e al pubblico che ci segue da casa. Grazie al Presidente di Prima Commissione Assunta Di Maso per la relazione siffatta.

Allora, esplico un attimino qual è l'oggetto, diciamo, su cui ci apprestiamo a chiedere all'Aula il voto, fondamentalmente noi stiamo trattando in realtà di una modifica del Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, taxi, noleggio con conducente fino a nove posti. Il Comune di Afragola era già dotato di un Regolamento, il Regolamento in particolare, ve lo cito, è il numero 107 del 2010, perché è a nostro parere naturalmente un parere condiviso e su questo, insomma, ringrazio e lo farò meglio alla fine i Presidenti di Commissione, ma tutti i Consiglieri che hanno lavorato per la stesura di queste modifiche, perché abbiamo ritenuto opportuno operare delle



modifiche a tale Regolamento, in quanto la disciplina negli anni è evoluta. Il Regolamento che ho citato precedentemente si rifaceva soprattutto alla legge quadro numero 21 del 1992, questa legge quadro nel corso degli anni è già stata aggiornata, in quanto, come è chiaro, tutta la disciplina dei trasporti ha subito comunque diversi aggiornamenti, aggiornamenti che hanno riguardato in prima battuta l'evoluzione proprio del sistema dei trasporti ed in seconda linea anche l'evoluzione dei codici di comportamento, dei codici delle attività, dello stallo, delle autorimesse, della tipicità e della non tipicità. Quindi, diciamo, ci è sembrato opportuno operare un Regolamento che è stato..., chiedo scusa, ci è sembrato opportuno operare un aggiornamento di questo Regolamento che ha riguardato poi degli articoli nello specifico che in seguito vi cito. Come dicevamo, in prima battuta bisogna tenere in considerazione che la legge del '92 è stata comunque più volte integrata, ci sono stati degli aggiornamenti alla stessa, ma soprattutto bisogna citare anche la legge regionale numero 10 del 2024 che ha operato una nuova normativa e ha riguardato comunque degli aggiornamenti di tutto il settore.

Dunque, in luce degli aggiornamenti di quella del '92, in luce dell'ultimissima, datata per l'appunto 2024, è sembrato opportuno che anche questo nostro Regolamento, che comunque era del 2010, andasse aggiornato ed andasse normato secondo, diciamo, le ultime direttive. E, come dicevo, su questo lavoro ringrazio l'operato attivissimo dei due Presidenti di Commissione, la Dottoressa Assunta Di Maso, l'Avvocato Gianluca Di Maso, i componenti delle rispettive Commissioni, ma tutti i Consiglieri che vi hanno preso parte, nonché gli Uffici appositi che sono stati più volte interpellati, che abbiamo - come dire - coinvolto in questo processo di lavoro, di studio e di aggiornamento. Inutile dire, come ha citato anche la Dottoressa Di Maso, che la normativa concernente la mobilità urbana sta attraversando una fase evolutiva significativa, basta guardare comunque alla evoluzione tecnologica dei trasporti, all'evoluzione che ha guardato soprattutto la mobilità sostenibile e quindi tutti i veicoli che hanno preso vita negli ultimi anni, anche in luce della necessità di guardare all'impatto ambientale che questi veicoli possono avere.

Fatta, diciamo, questa precisazione guardiamo un attimino nel dettaglio effettivamente quali sono stati gli articoli che sono stati oggetto, come dire, di uno studio particolareggiato, su cui abbiamo discusso e su cui - diciamo - si è centrata la l'attenzione di tutti i componenti a questa discussione.

In primo luogo l'articolo 9 a cui è stato aggiunto un comma proprio per precisare che la licenza e l'autorizzazione devono essere riferite ad un singolo veicolo, l'abbiamo precisato e che è stata precisata l'obbligatoria disponibilità di una rimessa nel Comune di Afragola, questo per avallare anche, naturalmente, l'imprenditorialità nostrana. Un altro significativo rinnovamento è stato dato all'articolo 12, ossia quali sono i titoli oggetto di valutazione al fine del rilascio delle concessioni. Perdonatemi, volevo evidenziare che ad oggi ci sono circa 26 licenze già in essere. Per quanto riguarda i titoli di valutazione abbiamo ritenuto opportuno fare riferimento in prima battuta all'anzianità nel settore per quanto concerne la presenza operativa però del conducente nel settore, il possesso di alcune certificazioni basilari, come per esempio i corsi di primo soccorso o i corsi antincendio. Allo stesso modo, però, abbiamo valorizzato, come detto sin anzi la permanenza del Comune di Afragola di uno stazionamento per il conducente e questo, diciamo, è stato considerato rilevante, ripeto, proprio per



avallare ed incentivare anche l'imprenditoria nostrana, fermo restando i punti comunque relativi alla possibilità di ricevere la licenza già citati nel precedente Regolamento. Inoltre, questione per noi molto significativa, abbiamo considerato di rilievo il possesso naturalmente per l'autovettura di un possibile accesso facilitato per i portatori di disabilità, anzi andiamo a precisare nell'articolo preposto che nei casi proprio di portatori di disabilità la fruizione dovrebbe essere gratuita ed anche, insomma, per gli accompagnatori di portatori di disabilità o per esempio di cani guida nel caso di non vedenti, è l'articolo 30, perdonatemi, che sintetizza proprio questi detti normativi per quanto concerne i soggetti di trasporto e di disabilità.

Inoltre, per esempio, rispetto al Regolamento passato un articolo che è stato rivisto, oserei dire diciamo quasi daccapo, è l'articolo 39, che concerne il comportamento e gli obblighi per i titolari di licenza degli NCC. Abbiamo guardato un pochetto quello che era proprio la correttezza del comportamento, l'attenersi ad una regolamentazione per così dire basilare, la necessità di tenere il veicolo in stato di efficienza ma anche in stato di pulizia e un codice di comportamento che guardi non soltanto il veicolo ma anche il conducente. Ci è sembrato opportuno comunque riformare l'articolo per intero, perché rispetto al precedente Regolamento c'erano soltanto pochi commi, che qui invece siamo andati ad approfondire.

Dunque, questi che vi ho elencato sono stati gli articoli su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione delle Commissioni competenti e nostra, fermo restando che poi il Regolamento è stato comunque riletto, rivisto e abbiamo discusso anche, per esempio, sugli ambiti operativi territoriali, su quelle che sono le competenze specifiche del conducente e le caratteristiche richieste da esso che vengono mantenute naturalmente così come la norma richiede. Dunque, rispetto - insomma - al lavoro sinergico fatto direi che queste modifiche di cui abbiamo trattato del Regolamento occorrono ad esso per far sì che l'atto sia più funzionale, più moderno, ma soprattutto più in linea rispetto al rinnovamento che la mobilità urbana sostenibile ha avuto negli ultimi anni. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Assessore Nespoli.

La parola al Consigliere Di Maso Gianluca. Prego, Consigliere.

CONS. SALIERNO MARIANNA

...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Però la vedo cancellato, ha ritirato?

CONS. SALIERNO MARIANNA

No ...(incomprensibile, poiché fuori microfono)...



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Quindi vuole intervenire dopo o prima?

CONS. SALIERNO MARIANNA

...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Vuole intervenire adesso o dopo il Consigliere Di Maso, Consigliere Salierno?

CONS. SALIERNO MARIANNA

...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Uguale? Prego, Consigliere Di Maso.

CONS. DI MASO GIANLUCA

Grazie. Buongiorno a tutti. Il mio intervento è brevissimo, ma è solamente e semplicemente per evidenziare il lavoro che è stato svolto nelle settimane precedenti su questo Regolamento, che ha visto protagonista sia l'Assessore, sia la mia Commissione di cui ricopro il ruolo di Presidente. Questo Regolamento ha una rilevanza importante perché, come è stato anche evidenziato da un Assessore, il vecchio Regolamento che era... vado a memoria, 107 del 2010, quindi ben 15 anni fa, era obsoleto sia rispetto al mutato contesto normativo e sia anche rispetto alle esigenze, al contesto anche di Afragola, quindi si è reso necessario accelerare per dare alla città, diciamo, un primo tassello e poi ovviamente tutta una procedura che poi dopo si susseguirà. Sono contento di questo risultato, anche perché comunque offriamo alla comunità uno strumento integrativo, che si va comunque ad integrare rispetto al trasporto urbano che già è attivo in città.

Annuncio il mio voto favorevole e evidenzio anche che nella nostra Commissione, che è la Terza, sono state apportate anche alcune modifiche, tra cui gli ambiti operativi che sono stati integrati con la legge 21/92 di cui, insomma, mancavano dei commi e quindi sono stati integrati, se non mi sbaglio proprio all'articolo 8 che è stato ampliato, anche grazie, diciamo, alle evidenze che aveva portato in Commissione il Vicepresidente Marianna Salierno, sulle quali già in precedenza aveva fatto delle note sempre in riferimento a questa normativa che poi è stata integrata. Quindi, preannuncio il mio voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Di Maso.

Come dicevo prima con la Consigliere Di Maso Assunta c'è anche il parere favorevole da parte della Terza Commissione a sua firma.



Prego, Consigliere Salierno.

CONS. SALIERNO MARIANNA

Grazie Presidente per la parola. Non sono abituata a sentire la maggioranza quindi mi ero prenotata come al solito e non volevo anticiparli.

Allora, rispetto ai lavori in Commissione per gli NCC e il Regolamento dei taxi, allora, è giusto fare memoria rispetto a quella che è questa vicenda, perché, per quanto era uno strumento che è opportuno e serve a questa città, ma soprattutto per la presenza dell'Alta Velocità, la nostra cattedrale nel deserto che è sempre stata scollegata non solo da Afragola, ma scollegata da tutto l'hinterland napoletano e spesso molti miei colleghi non di Afragola mi lamentavano proprio questo, dicevano come è possibile che non avete un servizio di collegamento non solo su bus, che magari è di competenza regionale, ma un servizio cittadino, appunto un taxi o anche gli NCC che potrebbero sostare lì dove i taxi non ci sono. Questa è una vicenda di cui mi sono occupata, mi sono fatta parte promotrice sin dalle prime battute in cui mi sono insediata come Consigliere Comunale già dal dicembre del 2021, dove facevo espressamente richiesta di autorizzare i portatori di licenze e gli NCC in quanto la legge nazionale consente, laddove non c'è un servizio taxi, di poter consentire la sosta, che è vietata normalmente, agli NCC sugli stalli per i taxi. Dicembre 2021. Ho reiterato anche ufficialmente diverse volte, anche prima all'Assessore Di Palo, poi successivamente con altre note questa concessione, perché era molto lontano quello che era il discorso di applicazione di un bando per i taxi, per cui oggi finalmente arriva in Commissione, pochi giorni fa, poi la settimana scorsa è arrivata improvvisamente, piove dalla Segreteria Generale questo Regolamento. Sono felice che finalmente si ottemperi a questa cosa, però, Sindaco, non perché Marianna Salierno, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, voleva mettere la bandierina, ma sempre nell'ottica che noi abbiamo mancato da dicembre 2021, dove mi sono fatta portavoce di questa situazione a... siamo arrivati al 2025. Nel 2025 l'abbiamo dovuto poi rassegnare in pochi giorni, arriva la nota dalla Segreteria, la Segreteria non ci aggiornava la nota modificata, quasi come se la Commissione avesse dei capricci rispetto alla pretesa di mantenere una forma di quello che era un atto che era e sostanziale rispetto ai bisogni della città e di chi si approccia a questo. E allora io dico che fondamentalmente finalmente ci siamo, è arrivato, però deve essere da monito per tante altre vicende che spesso vengono bistrattate, vengono dimenticate solo perché magari provengono dall'opposizione o perché magari in quel momento non si ravvisano esigenze particolari. Una interlocuzione, un ascolto un po' più ampliato avremmo garantito un servizio a questa cittadina, ma soprattutto anche reso all'economia di questa città un enorme servizio. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Salierno.

Se non ci sono ulteriori interventi passo alla lettura della proposta di deliberazione.

Consigliere Giustino, prego.

**CONS. GIUSTINO GENNARO**

Salve. È inutile dire che diversi aspetti di questo Regolamento non li condivido, però una doverosa premessa è dovuta, dovuta una doverosa premessa rispetto all'impegno che due Presidenti di Commissione hanno profuso su quest'atto, che in termini molto, molto veloci hanno però sostanziato un ragionamento, hanno però sostanziato un parere, hanno sostanziato emendamenti. È un atto questo nelle modalità di gestione che stride con quello che è stato il Consiglio fino a questo momento, eppure il risultato qual è? Giustino continua a non condividere l'atto, però non può non apprezzare l'impegno profuso da taluni Consiglieri Comunali rispetto ad una verifica, ad un adeguamento, ad una serie di emendamenti partoriti in Commissione ed è così difficile arrivare ad un sistema del genere? Premesso questo, che non ci dica che siamo bastian contrari per partito preso e, al di là di questo, io non condivido parte dell'impianto del Regolamento semplicemente perché questo Regolamento si spinge in sfere di competenza che non sono tipiche della politica. L'attribuzione di 40 punti, piuttosto che particolari tipi di requisiti io non credo che dovevano essere di competenza della competente Commissione e a maggior ragione del Consiglio Comunale. Ritengo che il dirigente in questo, seguito dall'Amministrazione, avrebbe dovuto avere le sue prerogative, non paletti abbastanza rigidi di un Consiglio Comunale che arriva finanche ad individuare nel punteggio massimo da attribuire pari a 40. È un atto questo esclusivamente di valenza tecnica, che non ritengo debba vedere coinvolte le responsabilità di questo Consiglio Comunale.

Ho una riflessione da fare rispetto a quello che invece è il dato storico, no? In questa città si contano innumerevoli autorizzazioni di taxi e di NCC, forse qualche NCC lo vediamo, taxi non ne abbiamo mai visti e allora ci siamo domandati il perché? E abbiamo previsto, attraverso questo Regolamento estremamente tecnico e certosino, di non creare ulteriori azioni di riserva per chi si prende il taxi, si conserva la concessione e la mette nel cassetto? Il requisito dell'anzianità, consentitemi, se da un lato mi porta ad essere coperto da una garanzia di professionalità e di esperienza, dall'altro mi strozza la libertà di partecipare al bando. Il requisito della priorità rispetto a chi è stato proprietario, dipendente o socio di società che operano nel mercato per quanto mi riguarda mi sa di requisito stringente, perciò avrei lasciato alla riflessione del competente dirigente, dobbiamo vedere pure la competenza, poi abbiamo il problema di misurare la competenza dei dirigenti. Allora anche in questo un'analisi, è una priorità, è una priorità dell'Amministrazione Nespoli - Pannone del 2008 – 2010, è stata una priorità dell'Amministrazione Tuccillo ed è..., mi pare che è cominciata questa Amministrazione con una priorità su quest'atto, anche se giunge in maniera tardiva. Il problema è sempre lo stesso, non si può andare avanti senza fotografare quelli che sono i guasti che abbiamo sul tavolo. Il numero di concessioni per taxi e per NCC, che mi pare che ammontano a circa una trentina, dove sono? Si è proceduto a fare una verifica? Se non viene esercitato l'esercizio di taxi perché non si procede agli avvisi di procedimento finalizzato alle revoche? Perché taxi per Afragola io non ne vedo e però abbiamo circa 30 concessioni rilasciate.

**INTERVENTO**

Non possono circolare.

CONS. GIUSTINO GENNARO

Rispetto a questo, proprio rispetto alla... non conosci i fatti e allora certe riflessioni non le fai, conosci i fatti fai certe riflessioni. Se questo Regolamento domani mattina si sostanzia già in un bando noi stiamo ulteriormente restringendo la platea di persone che possono accedere. Quindi, chiedo se è possibile introdurre nelle norme transitorie la possibilità che il bando di assegnazione delle licenze possa essere indetto non prima di sei mesi o un termine più congruo, se ritenete voi, rispetto proprio ai requisiti che bisogna maturare, perché per partecipare al bando bisogna essere iscritti in particolari categorie della Camera, albi istituiti presso la Camera di Commercio, requisito questo fondamentale proprio per accedere al concorso. Allora abbiamo fatto il Regolamento, un'azione di pubblicità al Regolamento, un'azione per rendere edotta la città di quello che si intende fare e da qui a qualche mese, tenendo conto per esempio pure dei tempi di un eventuale esame, se c'è un esame, non lo so, di iscrizione al competente albo della Camera di Commercio e mettere tutta la cittadinanza in una situazione di uguaglianza ed evitare vantaggi competitivi in capo a determinati soggetti, visto che già c'è quello dell'anzianità, quello dell'essere socio, quello dell'essere dipendente, quello di avere un'autorimessa sul territorio. Quello dell'autorimessa può essere un requisito che possiamo andare ad individuare anche dopo che mi hanno dato la concessione, perché se poi non ho l'autorimessa come faccio a partecipare e ad avere un titolo rispetto agli altri per ottenere la concessione? Io evito di lasciarmi andare ai cattivi pensieri, perché poi come tali verranno annoverati, non riflessioni serie ma cattivi pensieri di chi sta in malafede. Ma io ritengo che il Regolamento, che vi ho detto i motivi per il quale non condivido, debba oggi essere innanzitutto pubblicizzato e non con la mera pubblicazione dell'atto, magari anche con un manifesto in città, aggiungendo che a far data dall'anno 2026, piuttosto che da fine anno, piuttosto che dal mese prossimo è intenzione dell'Amministrazione, se questo è, pubblicare pure i bandi di partecipazione. Io avrei stralciato da questo Regolamento le parti che ritengo estremamente di ordine tecnico, di competenza del dirigente. Questo Consiglio Comunale non ha mai scritto capitoli, non ha mai attribuito punteggi, sono prerogative che pertengono ad una sfera di competenza che non è né di indirizzo né di controllo, ma è una sfera gestionale. Per quanto mi riguarda, al di là della buona volontà e del lavoro svolto da taluni Consiglieri Comunali di questa maggioranza, annuncio comunque, rispetto alle perplessità sollevate, il mio voto contrario all'atto. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Giustino.

Consigliere Caiazzo, prego.

**CONS. CAIAZZO ANTONIO**

Quando ci sta da dare un contributo e quando l'Amministrazione e il Presidente di Commissione ci chiama in causa nelle Commissioni per dare un contributo noi non ci tiriamo indietro, cerchiamo di dare, per quel che è possibile, il nostro contributo e l'abbiamo fatto nel caso specifico ed anche in altri in altri casi. Quindi, il mio voto stamattina a quest'atto sarà un voto favorevole per il lavoro che abbiamo fatto, ripeto, in questi giorni. Che questo voto favorevole sia da monito affinché l'Amministrazione si possa dare una svolta sotto il profilo dei trasporti, perché non ci dimentichiamo, lo diceva il Consigliere Giustino, che abbiamo un problema che spesso noi dimentichiamo, ma noi abbiamo la stazione più grande d'Europa e non ci sono i taxi. Sarebbe bello impegnarsi nell'utilizzo della navetta che come Città Metropolitana abbiamo dal Comune per fare un itinerario interno alla città, una navetta tutta quanta nostra per afragolesi, si potrebbero fare mille cose, però questa Amministrazione sui trasporti fa un po' acqua, fa acqua da tutte le parti e quindi che l'approvazione di questo Regolamento sia da monito per cose più interessanti, pure perché mi sovviene che la NCC è una categoria di trasporti che trasporta persone di un ceto sociale un po' più privilegiato, no? Noi dovremmo cercare..., siamo l'Amministrazione del popolo, si parlava in questi giorni di essere vicino agli ultimi e quindi sarebbe bello che un afragolese possa raggiungere facilmente la stazione di Casoria oppure la TAV senza costi, in maniera più veloce, anche perché poi questo territorio si accinge a subire la linea 10, Sindaco. Lei da Sindaco potrebbe un po' interferire per capire un attimo a che punto stanno i lavori, per non far sì che la linea 10 sia come la TAV, che arriva e rimane la cattedrale nel deserto. Uno studio approfondito, dove arriveranno le fermate, come saranno collegate, i parcheggi, si potrebbe fare uno studio un po' più fantastico, ma alla fine è realtà perché la linea 10 è andata di nuovo in gara e tra poco si farà fondamentalmente. Quindi, il mio voto è favorevole. Mi permetto una licenza personale alla Consigliera Di Maso che parlava..., perché mi ha chiamato in causa, quindi a titolo personale, che io cerco di fare, ovviamente con pregi e difetti, un po' di politica, leggevo il post e inevitabilmente non ho potuto esimermi, no? Quando parlo c'è qualcuno che dice: "Caiazzo non fa l'opposizione", poi quando parlo è Caiazzo... lo cerco... fortunatamente sono grande e grosso e ho le spalle abbastanza dure di cercare di fare quello che voglio, ovviamente con grande educazione e con grande rispetto, ma le posso... io mi sono andato a rileggere il post, il post stava scritto "impossibilitati ad approvare" e l'avete approvato. Quindi, io capisco lei, il momento difficile, di tensione pure politica, no? Quando poi si nomina un Assessore non si capisce domani l'Assessore se è del gruppo vostro, è di Fratelli di Italia, tutte queste... Le abbiamo vissute insieme nell'esperienza Grillo, ne abbiamo parlato parecchie volte, non è mai facile lasciare un partito, piuttosto che distaccarsi da un Assessore, non è semplice. Capisco le cose, però per esperienza personale, perché poi mi trovavo... ritornando ai taxi, perché c'è un annesso, quando parlo dico noi con l'Amministrazione Tuccillo, l'Amministrazione Tuccillo, io Consigliere Metropolitano, facemmo le licenze per i taxi. Grillo il primo atto che fece, ovviamente da solo, senza confrontarsi con i Consiglieri, revocò quelle licenze, io lo dico sempre, in tutte le salse, qualcuno mi dice: "Ma tu... l'Amministrazione tua li ha revocati", è vero, ovviamente io non lo sapevo, figurati, la partecipazione. Questi signori si



sentono sempre protagonisti loro, noi siamo solamente dei meri portatori di voti, quindi a volte battere i pugni sul tavolo fa bene e pure arrivare a degli scontri, si tira una linea e si va avanti. Questo era a titolo personale quello che mi sentivo di dire. Vi auguro grandi successi a voi personali e spero che potete portare un contributo a questa Amministrazione che, ripeto, sui trasporti, su Renovit fa un po' acqua da tutte le parti. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Caiazzo.

Consigliere Di Maso Assunta, prego.

CONS. DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA

Grazie Presidente. Le rubo solo un secondo. Volevo ringraziare per le belle parole il Consigliere Giustino, il Consigliere Caiazzo per aver votato favorevole e per essere sempre così premuroso, Marianna Salerno con cui abbiamo condiviso tante cose per questo lavoro eccellente, definisco eccellente. Io vi ringrazio, ringrazio i Consiglieri dell'opposizione e volevo ringraziare Presidente, mi scusi, l'Ufficio di Presidenza, che non ci ha mai lasciato, per l'aiuto di questo Regolamento, il funzionario che abbiamo, il Presidente che ci è sempre stato vicino rispetto a tutto quello che era la nuova procedura.

Consigliere Caiazzo, grazie dei consigli, della premura, dell'affetto, noi andremo avanti sempre. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Di Maso, ringrazio anche per le belle parole per l'Ufficio di Presidenza, ma è nostro dovere cercare di fare sempre del nostro meglio.

Ci sono ulteriori interventi? Passo alla lettura della proposta di deliberazione. Si propone al Consiglio Comunale di deliberare per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: uno) approvare, per le motivazioni espresse in narrativa il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, taxi, noleggio con conducente composta di numero 42 articoli e 19 pagine che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

due) dare atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 2010;

tre) stabilire che il presente Regolamento sia pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente. Metto in votazione per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione:

Pannone

Antonio

Favorevole



Castaldo	Biagio	Favorevole
Di Maso	Assunta Antonietta	Favorevole
Tignola	Giuseppina	Favorevole
Castaldo	Francesco	Favorevole
Tralice	Sara	Favorevole
Migliore	Giuseppe	Favorevole
Sepe	Maria Carmina	Favorevole
Fusco	Francesco	Favorevole
Affinito	Giuseppe	Assente
D'Errico	Santo	Favorevole
Di Maso	Gianluca	Favorevole
Ausanio	Arcangelo	Favorevole
Lanzano	Antonio	Favorevole
Zanfardino	Benito (1982)	Favorevole
Iazzetta	Raffaele	Assente
Giustino	Gennaro	Contrario
Zanfardino	Benito (1976)	Favorevole
Caiazzo	Antonio	Favorevole
Botta	Raffaele	Favorevole
Baia	Giacinto	Favorevole
De Stefano	Vincenzo	Assente
Iazzetta	Antonio	Assente
Salierno	Marianna	Astenuta
Russo	Crescenzo	Astenuto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

18 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astensioni e 4 assenze, la proposta viene deliberata.

Metto in votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000. Per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Favorevoli. Contrari. Astenuti. Stessa votazione come prima. 18 favorevoli, 2 astensioni, 1 contrario e 4 assenze.

Alle ore 13:31 si concludono i lavori del Consiglio Comunale. Grazie a tutti. Alla prossima seduta. Buona giornata.





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - Noleggio con conducente, con veicoli fino a 9 posti.

Il Dirigente del SETTORE URBANISTICA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 24/04/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
BIAGIO CASTALDO

Vice Segretario
MARIA PEDALINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 06/05/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/04/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).